

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 13 DEL 04.04.2017

OGGETTO: BUDGET ASSUNZIONALE ATER.

DIRIGENTE AREA AMM.VA	DIRIGENTE AREA GESTIONE	DIRIGENTE AREA NUOVE COSTRUZIONI E RECUPERO	DIRIGENTE AREA TECNICA - MANUTENZIONE

RESPONSABILE UFFICIO	RESPONSABILE RPC L. 190/2012	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	DIRETTORE GENERALE

Estensore	Dirigente Area	Direttore Generale
<i>Profo</i>		<i>[Signature]</i>

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 585 del 7 ottobre 2016 ha prorogato il commissariamento delle Ater del Lazio;
- con decreto n° T00222 del 09.11.2016 il Presidente della Regione Lazio ha confermato il Commissario Straordinario Sig. Antonio Ciotoli sino al 30.09.2017;
- con delibera commissariale n. 36 del 17.11.2016 la dott.ssa Nicoletta Paniccia è stata nominata direttore generale dell'Ater della Provincia di Frosinone;

RICHIAMATE le seguenti normative in materia di programmazione delle risorse umane che seppure non immediatamente applicabili all'Ater di Frosinone costituiscono principi di finanza pubblica che è opportuno rispettare a seguito della L.R. 7/2014:

- Legge 27.12.1997, n. 449 che all'art. 39, comma 1, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68; che al comma 19 del citato articolo prevede per gli enti locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- Legge 488 del 23.12.1999 che all'art. 20 ha modificato ed integrato parzialmente, con il comma 20 bis, il citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed ha ribadito che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale, come segue "...g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti: 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni, adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni; di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3 ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze...omissis.."
- Legge 448 del 28 dicembre 2001 in particolare l'art. 19, comma 8, il quale, relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito dagli artt. 5 e 6 del D. lgs. 165/2001;
- le disposizioni dell'art. 39, Legge 449/97, sopra richiamate, sono riprese dall'art. 91 del D. Lgs. 267/2000, che al comma 1, tra l'altro recita: "...Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale...";

RICHIAMATE ulteriormente le seguenti norme in tema di contenimento della spesa di personale come da ultima modifica di cui al D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014:

- Art. 1 della L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), e s.m.i. ed in particolare il comma 557 e segg. Che di seguito si riportano:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti di intervento:

- a) Riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali

557 - bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titoli utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557 - quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale di fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

DATO ATTO che il periodo da considerare per il comma 557 - quater di cui sopra, così come aggiunto dal D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014 è il triennio 2011-2012-2013;



CONSIDERATO che la spesa media del triennio 2011-2012-2013 è pari ad euro 4.845.520 e che le spese programmate per l'anno 2017 sono pari a euro 4.682.000 salvo verifiche e/o opportune modifiche;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: "*Le amministrazioni...possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente*";

CONSIDERATO, che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

VISTO il prospetto elaborato dal competente Ufficio Ragioneria e Personale ed allegato alla presente deliberazione, dal quale si evince che il limite disponibile per l'esercizio 2017 per assunzioni a tempo indeterminato è pari a euro 102.705,54;

CONSIDERATO CHE:

- potranno essere effettuate le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
- potranno essere attuate mobilità per interscambio o compensazione;
- i semplici incrementi orari del rapporto di lavoro di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale non si configurano, sulla base di univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr. Corte dei Conti Lombardia - Sezione Regionale di Controllo parere n. 462/2012; Corte di Conti Campania Sezione Regionale di Controllo parere n. 20/2014) quali nuove assunzioni ma siano da computare esclusivamente nei limiti previsti per il contenimento della spesa compatibilmente con le disponibilità di Bilancio;
- le assunzioni a tempo determinato saranno attivabili, in attuazione del disposto dell'art. 4 c. 1 lett. B) del D.L. 101/2013 convertito con Legge 125/2013, esclusivamente per rispondere alle esigenze di carattere temporaneo (quali ad esempio sostituzioni di maternità, lunga malattia) o eccezionali (quali assunzioni di emergenza, pericolo, incolumità) e comunque nei limiti della capacità finanziaria dell'Ente;

PRESO ATTO CHE:

- l'Ater di Frosinone ha provveduto alla riduzione della spesa del personale così come evidenziato dai diversi conti consuntivi degli esercizi presi a riferimento dalla normativa di cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del medesimo art. 1 comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per l'anno 2017, rispetta il limite di spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013;



VISTI:

- il D.L. 24 giugno 2014 n 90, convertito con legge 114 dell'11 agosto 2014
- il Decreto Legge n. 101 del 31/08/2013 convertito nella legge 30.10.2013 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni"
- la legge del 28 dicembre 2015 n. 208 "Legge di stabilità 2016"
- la legge del 23/12/2014 n. 190 "Legge di stabilità 2015"
- la legge del 27/12/2013 n. 147 "Legge di stabilità 2014"
- la legge del 24/12/2012 n. 228 "Legge di stabilità 2013"
- il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012 "Spending Review"
- il D.L. 216/2011 "Milleproroghe", convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14
- il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010
- lo Statuto dell'ATER della Provincia di Frosinone;

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto

D E L I B E R A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di prendere compiutamente atto che la possibilità di assunzione di personale a tempo indeterminato è quella di cui al prospetto elaborato dal competente Ufficio Ragioneria e Personale ed allegato alla presente deliberazione, dal quale si evince che il limite disponibile per l'esercizio 2017 per assunzioni a tempo indeterminato è pari a euro 102.785,54;
3. Di trasmettere la presente deliberazione al Direttore Generale per gli adempimenti conseguenti;
4. Di trasmettere la presente deliberazione alle R.S.U..

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sig. Antonio CIOTOLI